



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 6 (Allegato 11)

degli ex membri

1. Tutti gli ex membri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello. 2. Fatti salvi l'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 5, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 9, i membri si impegnano a non intervenire, dopo la fine del loro mandato:

a) in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato;

b) in controversie in materia di investimenti di cui si sono occupati in qualità di membri del tribunale o del tribunale d'appello e in altre controversie che abbiano in comune questioni di fatto con tali controversie o derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze. 3. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualità di rappresentanti di una delle parti della controversia. 4. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora sia informato o sia comunque a conoscenza di una condotta presumibilmente incompatibile con gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3, da parte di un ex membro, rispettivamente, del tribunale o del tribunale d'appello, esamina la questione, da' all'ex membro la possibilità di essere sentito e, previo esame della questione, ne informa:

a) l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro e' iscritto;

b) le parti; e

c) il presidente di qualunque altro tribunale o tribunale d'appello pertinente in materia di investimenti in vista dell'avvio delle misure del caso. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello rende pubblica la sua decisione di intraprendere le azioni di cui alle lettere da a) a c), unitamente alle motivazioni che la giustificano.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Partizione	Allegato 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/allegato-11-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it